

COPIA



Direzione Programmazione Strategica
Politiche Territoriali ed Edilizia

direzioneB08@regione.piemonte.it

Data **12 MAR. 2013**

Protocollo 7070/Δ 80800

Spett.le
Settore Ambiente e Territorio
Edilizia Privata
Via Roma n. 4
12100 CUNEO

OGGETTO: Comune di CUNEO.
Applicazione Legge Regionale n. 1/2011. Quesito.

Il Comune di Cuneo chiede di precisare se, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 2 marzo 2011 n. 1 "Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) e alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti)", le deliberazioni comunali antecedenti, ovvero approvate entro il 29 settembre 2009, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2009 n. 20, siano ancora efficaci o se, invece, non debbano più trovare applicazione.

In proposito occorre precisare quanto segue.

L'articolo 6 ("Facoltà comunali in ordine all'applicazione della legge") della legge regionale n. 20/2009 prescriveva che:

1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione dell'applicazione degli articoli 3 e 4, in tutto o in parte del territorio comunale.
2. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono inoltre indicare i parametri quantitativi e qualitativi stabiliti dagli strumenti urbanistici non derogabili per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4.
3. I comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli interventi di cui agli articoli 3 e 4, anche per evitare che, mediante interventi successivi, siano superati i limiti di cui alla presente legge."

Pertanto, entro il 29 settembre 2009, i comuni con deliberazione del Consiglio comunale hanno potuto approvare alcune limitazioni al contenuto della legge regionale n. 20/2009.

Con l'entrata in vigore delle modifiche contenute nella legge regionale n. 1/2011, l'articolo 9 ("Norma transitoria") prevede che:

"1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adeguatamente motivata tenuto conto dei limiti posti dalla legge stessa, possono disporre l'esclusione dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 7 della l.r. 20/2009, come modificati dalla presente legge, in tutto o in parte del territorio comunale.

2. Entro il termine di cui al comma 1 i comuni possono adeguare agli articoli 3 e 4 della l.r. 20/2009, come modificati dalla presente legge, le deliberazioni con le quali hanno disposto l'esclusione dell'applicazione degli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione in deroga in tutto o in parte del territorio comunale.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, non adeguate agli articoli 3 e 4 della l.r. 20/2009, come modificati dalla presente legge, non sono applicabili alla presente legge."

Tale disposizione, chiara, categorica e senza esclusioni, è stata predisposta proprio al fine di evitare dubbi e incertezze sul punto.

Con l'entrata in vigore della legge n. 1/2011, avvenuta il 19 marzo 2011 (ovvero quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione) le deliberazioni comunali approvate entro il 29 settembre 2009 non sono più applicabili. Recita, infatti, il comma 3 dell'articolo 9 sopra riportato che le deliberazioni non adeguate alle nuove disposizioni, ovvero agli articoli 3, 4 e 7 come modificati, non sono più applicabili. Tale adeguamento non può avvenire, peraltro, in forma tacita.

Entro il 18 maggio 2011, dunque entro 60 giorni dal 19 marzo 2011, le Amministrazioni comunali potevano deliberare:

- nuove limitazioni all'applicazione delle disposizioni della legge regionale n. 20/2009, come modificata dalla legge regionale n. 1/2011;
- limitazioni modificate, e quindi in parte nuove, rispetto a quelle già decise entro il 29 settembre 2009;
- di confermare che le limitazioni già decise entro il 29 settembre 2009, laddove possibile, si applicano ai nuovi articoli 3, 4 e 7, come sostituiti dalla legge regionale n. 1/2011.

In mancanza, quindi, di nuova deliberazione comunale, approvata tra il 19 marzo ed il 18 maggio 2011, si applicano tout court le disposizioni in deroga contenute nella legge regionale n. 20/2009 come modificata dalla legge regionale n. 1/2011.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Livio Dezzani

referente:
dott.ssa Paola Raiteri